

Il giorno 21 febbraio 2018, in Ravenna, si sono incontrate le seguenti parti:

Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - Capogruppo,
nelle persone dei Sigg. Maurizio Rambelli, ed Eleonora Baglioni;

e

le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA, nelle persone dei Sigg.

FABI: Lorenzetti Renato (Segr. Coord.. RSA FABI della Capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A) – Barboni Alberto, Bini Alessandro (Rappresentanti RSA FABI della Capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.); Pifferi Marco (Rappresentante RSA FABI della Banca di Imola S.p.A.);

FIRST/CISL: Pederzini Enrico (Rappresentante RSA FIRST CISL della Banca di Imola S.p.A.) – Scarpellini Roberta (Segretario FIRST CISL Romagna) – Vignali Alberto (Segretario Generale FIRST CISL Bologna) – Madonia Marialuisa, Gamberini Gianni Rappresentanti RSA FIRST CISL della Capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.);

FISAC/CGIL: Severino Stefano (Regionale FISAC Emilia-Romagna) – Serina Giuseppina (Segr.Coord. RSA FISAC della Capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna spa) – Poliuti Fausto (territoriale FISAC Imola)

UILCA: Tassinari Giampaolo (Rappresentante RSA UILCA della Capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A), Minganti Michelangelo (Rappresentante UILCA della Banca di Imola S.p.A) Drei Roberto (Rappresentante territoriale UILCA)

premesso

- che fra le banche e società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna sono attualmente in essere, per esigenze organizzative, diversi distacchi anche di personale appartenente alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali, attivati sulla base dell'art.18 del CCNL, nel pieno rispetto di quanto previsto da tutte le vigenti normative attualmente disciplinanti l'istituto del distacco di personale;
- che nel corso dei più recenti incontri le OO.SS. hanno chiesto di confrontarsi al fine di esaminare la situazione dei distacchi;
- che la delegazione aziendale ha manifestato l'intenzione del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna di ridurre il numero dei distacchi attualmente in essere fra le banche e società del Gruppo fino ad un massimo di 20 distacchi al 31 dicembre 2018;
- che tale riduzione avverrà a discrezione dell'azienda, secondo le esigenze organizzative nei seguenti modi:
 - cessazione di alcuni distacchi con rientro presso la banca o società distaccante;
 - cessazione di alcuni distacchi con assunzione, senza soluzione di continuità, presso la distaccataria dei dipendenti che ne abbiano manifestato l'interesse;
 - prosecuzione di alcuni distacchi

tutto ciò premesso, le parti stabiliscono quanto segue

Art.1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale



Art.2 Condizioni di assunzione presso la distaccataria.

Nel caso di assunzione presso la distaccataria, la titolarità del rapporto di lavoro proseguirà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della distaccataria stessa, con riconoscimento dell'anzianità maturata presso la distaccante ed applicazione della contrattazione di II° livello prevista presso la distaccataria.

Ai fini del comma precedente, sarà raffrontato il trattamento economico complessivo (di origine contrattuale collettiva nazionale, aziendale o individuale) avente natura retributiva (comprensiva di tutte le voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari o di disagio, con esclusione di eventuale sistema incentivante e del premio di produttività) spettante al distaccato/a con il trattamento economico complessivo, come sopra definito, in essere presso la distaccataria.

Qualora dal raffronto in questione emerga che il/la dipendente godeva di un trattamento retributivo complessivo, come sopra definito, superiore, la distaccataria, dopo aver ristrutturato il trattamento economico in base alle voci retributive in essere presso la stessa, conserverà all'interessato/a il differenziale sotto forma di assegni ad personam suddivisi per 13 mensilità, assorbibili da futuri avanzamenti di carriera.

Art.3 Premio aziendale

Al personale che verrà assunto presso la distaccataria verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e con riferimento all'esercizio di competenza relativo all'anno 2018, un dodicesimo del Premio Aziendale previsto dalla contrattazione integrativa della distaccante per ogni mese nel quale il rapporto di lavoro era in essere presso la stessa; ed un dodicesimo per ogni mese nel quale il rapporto di lavoro è in essere presso la distaccataria.

A decorrere dall'esercizio di competenza dell'anno 2019, ricorrendone i presupposti contrattuali, sarà riconosciuto il premio aziendale in essere presso la società del gruppo presso la quale il dipendente risulta assunto.

Art. 4 - Copertura sanitaria

In materia di copertura sanitaria, le Parti si danno atto che il personale assunto dalla distaccataria, già beneficiario di prestazioni di copertura sanitaria, manterrà, ove possibile, il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2018 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti. Qualora ciò non fosse possibile verrà applicata la copertura sanitaria in essere presso la distaccataria.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, beneficerà della copertura sanitaria in essere per il personale della società del gruppo presso la quale il dipendente risulterà assunto, alle condizioni tempo per tempo vigenti

Art. 5 - Previdenza complementare

Ai fini della previdenza complementare, al personale assunto dalla distaccataria si applicheranno le disposizioni di legge vigenti e gli accordi in essere presso la distaccataria stessa.

Art. 6 - Premio di fedeltà

Qualora il/la dipendente ne abbia diritto presso la distaccante, il premio di fedeltà/anzianità verrà pagato dalla distaccataria calcolando la relativa anzianità di servizio senza soluzione di continuità e tenendo conto dei criteri tempo per tempo vigenti.



Art. 7 - Ferie, banca ore, festività soppresse

Per quanto attiene alle ferie maturate ed alle festività soppresse eventualmente residue alla data di passaggio, la banca distaccataria subentra in tutto e per tutto alla banca distaccante secondo le risultanze in essere al momento del passaggio contrattuale. Le ore di permesso per banca ore e i permessi retribuiti accumulati e non fruiti alla data di passaggio presso la distaccataria verranno integralmente monetizzati.

Art. 8 - Rapporti intestati al personale

La banca distaccataria assicurerà al personale passato alle sue dipendenze il mantenimento delle condizioni economiche collegate a mutui/finanziamenti in essere, deliberati o in erogazione, alla data di passaggio legati al c/c presso il quale incide l'accredito della retribuzione; fatta salva la possibilità di accedere alle condizioni economiche previste tempo per tempo presso la banca distaccataria.

Art. 9 - Formazione




Nei casi di interruzione del distacco con rientro del/della dipendente presso la distaccante in una nuova mansione, verrà effettuata l'adeguata formazione per il rientro nella società distaccante.

Art. 10 - Comunicazioni



Le Aziende del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, in occasione dell'incontro annuale comunicheranno alle OO.SS. i dati relativi ai distacchi in essere presso le banche e società del Gruppo. In occasione dell'incontro annuale che si svolgerà nel 2019 verrà altresì valutata la corretta applicazione di quanto sopra previsto.

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA


FABI:

FIRST/CISL:






FISAC/CGIL:





UILCA:


Giampaolo Fassinani.

